## REPERTORIO N. 14397 RACCOLTA N. 7297 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **DELLA SPETTABILE SOCIETA'** "AIMERI AMBIENTE S.R.L." IN CONCORDATO PREVENTIVO A SOCIO UNICO

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in Genova Via XII ottobre civico due interno centoventitre, alle ore sedici e quaranta minuti primi.

Avanti me Dottor PAOLO GIVRI Notaio alla residenza di Lavagna, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari.

E' PRESENTE IL SIGNOR

- FRANCESCO MALTONI, nato a Bari il 16 novembre 1970, domiciliato per la carica in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6. Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadina italiana, agendo nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e, come tale, nell'interesse della società a responsabilità limitata a socio unico denominata

"AIMERI AMBIENTE S.R.L. IN CONCORDATRO PREVENTIVO", con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, capitale sociale di Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinguantamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, iscritta al R.E.A. di Milano al numero MI-1752199, soggetta a direzione e coordinamento di "Biancamano S.p.A." (di seguito "Aimeri" o la "Società"), mi richiede di assistere. redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta società, per discutere e deliberare sul sequente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. della integrazione del piano di concordato preventivo con continuità aziendale e dei termini e condizioni della proposta concordataria; delibere inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il comparente Ing. Francesco Maltoni, il quale dichiara che:

- il Consiglio di Amministrazione si è regolarmente costituito in questo giorno, luogo e ora, a seguito di regolare convocazione mediante avviso tempestivamente comunicato a tutti gli aventi diritto in data 18 (diciotto) ottobre 2017 (duemiladiciassette) a mezzo fax secondo quanto disposto dall'articolo 16 (sedici) dello Statuto vigente:
- oltre ad esso comparente, sono presenti l'Amministratore Delegato, Rag.ra Alessandra De Andreis, ed il Consigliere Luigi Bianchi, questi ultimi collegati in audioconferenza;
- è altresì collegato in audio conferenza il Sindaco Unico, Dr. Marco Ciocca.

Registrato a Chiavari il 25/10/2017 al nº 5772 Serie 1T con € 356,00

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente premesso che:

- 1. in data 19 maggio 2016 le società Aimeri Ambiente srl e Energeticambiente srl hanno stipulato un contratto di affitto di azienda (il "Contratto") con cui Aimeri ha concesso in affitto a Energeticambiente l'Azienda Aimeri (come definita nel Contratto) per un periodo che va dalla Data di Efficacia (come definita nel Contratto) fino al 31.12.2021;
- 2. in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 luglio 2016, "Aimeri Ambiente S.r.l." ha depositato in data 27 luglio 2016, presso il competente Tribunale di Milano formale ricorso ex art. 161, comma 6, I. fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare, nel termine all'uopo stabilito dal predetto Tribunale, il piano, la proposta di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (la "Domanda di Pre-Concordato");
- 3. con decreto in data 3 agosto 2016, depositato in cancelleria in data 4 agosto 2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose: (i) concesso a favore della Società termine fino al 2 ottobre 2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. e (ii) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato;
- 4. in data 30 settembre 2016, "Aimeri Ambiente S.r.I." ha depositato presso il Tribunale il Milano un'istanza ex art. 161, comma 6, I. fall. per ottenere la proroga del termine già concesso col Decreto del 4 agosto 2016 per il deposito da parte di "Aimeri Ambiente S.r.I." della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 I. fall., illustrando i "giustificati motivi" a fondamento di tale richiesta;
- 5. con decreto in data 13 ottobre 2016, depositato in cancelleria in data 18 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha prorogato il termine previsto per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall., fino alla data del primo dicembre duemilasedici;
- 6. la Società con il supporto dei propri advisor legali e finanziari, ha provveduto alla (I) redazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e ss. e 186-bis I. fall. (comprensivo della proposta concordataria) (la "Domanda di Concordato") e del (II) piano posto a fondamento del predetto concordato (il "Piano");
- 7. la Domanda di Concordato e il Piano sono stati redatti sulla base dei dati contabili di cui alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 4 agosto 2016, formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 30 novembre 2016;
- 8. la Società ha conferito incarico al Dott. Sandro Aceto (professionista in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art.

- 67, comma 3, lett. d), l. fall.) di predisporre la relazione prevista dall'art. 161, comma 3, l. fall. che attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano di concordato e che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; relazione che, in copia conforme all'originale, è stata depositata presso la sede sociale in data 30 novembre 2016 e trovasi conservata negli atti sociali;
- 9. in esecuzione della delibera assunta dal presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2016, la Società ha depositato in data 1.12.2016 presso il Tribunale di Milano ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui agli articoli 160 e ss. e 186-bis I. fall., unitamente al Piano, alla Proposta e alla restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 I. fall. (di seguito la "Domanda di Concordato")
- 10. con decreto ex art. 162 l. fall. comunicato il 9 gennaio 2017 (il "Decreto del 9.1.2017"), il Tribunale di Milano ha:
- (i) rilevato la opportunità di "acquisire chiarimenti da parte della Società, tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale" del 12 dicembre 2016 (il "Parere del Commissario del 12.12.2016");
- (ii) indicato i profili della domanda di concordato e della documentazione ad essa allegata in relazione ai quali è opportuno fornire i suddetti chiarimenti; e
- (iii) concesso alla Società un termine fino al 25 gennaio 2017 "per integrare la proposta con riferimento agli aspetti (...) evidenziati"
- 11. la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 4 agosto 2016, alla base della Domanda di Concordato e del Piano, è stata oggetto di formale riapprovazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 23 gennaio 2017;
- 12. a seguito della riapprovazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 4 agosto 2016, in data 23 gennaio 2017, il Dott. sandro Aceto ha predisposto un'ulteriore relazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall.: relazione che, in copia conforme all'originale, è stata depositata presso la sede sociale in data 30 novembre 2016 e trovasi conservata negli atti sociali;
- 13. con memoria depositata in data 25 gennaio 2017 (la "Prima Memoria Integrativa"), Aimeri ha, tra le altre cose, effettuato le integrazioni e fornito i chiarimenti indicati dal suddetto III-mo Tribunale nel Decreto del 9 gennaio 2017 tenuto conto del Parere del Commissario Giudiziale del 12 dicembre 2016
- 14. con provvedimento in data 31 gennaio 2017, il Tribunale di Milano ha assegnato al Commissario Giudiziale termine fino al 6 marzo 2017 per il deposito delle proprie osservazioni sulla Prima Memoria Integrativa;
- 15. con successiva memoria depositata in data 4 marzo 2017, Aimeri ha, tra l'altro, chiesto al Tribunale la concessione di un termine sì da consentire alla Società, di (i) ultimare le attività inerenti alla stipula degli accordi individuali con i creditori privilegiati e degli

- accordi paraconcordatari e (ii) modificare ed integrare di conseguenza il piano e la proposta (con acquisizione di una nuova attestazione)
- 16. in data 6 marzo 2017 il Commissario Giudiziale ha depositato le proprie osservazioni in relazione, tra l'altro, ai contenuti della proposta concordataria quale modificata ed integrata dall'esponente con la Prima Memoria Integrativa;
- 17. con decreto ex art. 162 l. fall. in data 9.3.2017, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Società, ha concesso alla predetta termine fino al 21.4.2017 "per la modificazione della proposta". La Società con memoria depositata nel termine del 21 aprile 201, come indicato dal Tribunale, ha modificato la proposta e il piano concordatario, confermando l'impegno di Aimeri ed Energeticambiente di procedere alla fusione entro il 31 dicembre 2021.
- 18. con decreto ex art. 163 l. fall. del 18.5.2017 (depositato in data 29.5.2017), il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo, provvedendo altresì (i) a delegare alla procedura il Dott. Filippo d'Aquino, nonché (ii) a nominare quali Commissari Giudiziali il Dott. Fabio Pettinato, il Dott. Mario Franco e l'Avv. Carmela Matranga.
- 19. in data 23 giugno 2017 Aimeri ha presentato istanza ex art. 167, comma 2, L.Fall. al fine di ottenere l'autorizzazione da parte del Giudice Delegato a stipulare un addendum al contratto d'affitto d'azienda, con la previsione sia dell'estensione del termine di durata dell'affitto sino al 31.12.2028 sia di un migliore coordinamento tra la gestione di Energeticambiente e la procedura concordataria di Aimeri;
- 20. con Decreto del 10 agosto 2017 il G.D., Dott. Filippo D'Acquino, "Visto il parere favorevole dei commissari giudiziali in data 9.08.2017, subordinato alle seguenti condizioni:
- 1) che l'art. 6.1 del contratto d'affitto d'azienda sia modificato in modo da prevedere che l'attuale canone sia incrementato, con decorrenza dall'1 gennaio 2022 e fino alla scadenza del termine esteso al 31 dicembre 2028, di un ammontare, calcolato al lordo di eventuali oneri fiscali stimabili a carico di AIMERI, adeguato a consentire ad AIMERI l'esecuzione integrale di tutti i pagamenti previsti dopo il giorno 1 gennaio 2022 con riferimento alle rate di cui alla transazione fiscale e previdenziale;
- 2) che sia data evidenza agli organi della procedura, prima della stipulazione dell'addendum, dell'adeguatezza del corrispettivo dell'affitto pattuito per il periodo successivo all'1 gennaio 2022 mediante invio di un rendiconto finanziario previsionale dettagliato; ha autorizzato Aimeri a stipulare l'addendum al contratto d'affitto d'azienda con Energeticambiente "a condizione che tale addendum sia modificato a termini di quanto indicato dai commissari giudiziali nei superiori punti numeri 1 e 2", stipula poi avvenuta in data 10 agosto 2017.
- 22. con decreto del 28 settembre 2017 il G.D., Dott. Filippo D'Acquino, ha accolto l'istanza depositata da Aimeri in data 20

settembre 2017, formulata per ottenere un rinvio dell'adunanza dei creditori, originariamente fissata per il 20 novembre 2017, concedendo un differimento - una tantum - dell'adunanza dei creditori di Aimeri alla nuova udienza del 22 gennaio 2018, al fine di consentire alla Società di integrare la proposta ed il piano concordatario anche alla luce dei sopra descritti eventi.

Il presidente procede quindi ad illustrare il documento denominato "Aimeri Ambiente S.r.l. Integrazione Piano concordatario ex art. 186-bis R.D. 267/1942" recante integrazione della Proposta e del Piano di Concordato previa messa a disposizione dello stesso ai presenti.

Più in particolare, il Presidente sottolinea come, rispetto alla versione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2016, e successivamente integrata in data 19 aprile 2014, le principali integrazioni e modifiche del Piano e della Proposta concordataria, tra l'altro, prevedono:

- (i) l'estensione del piano concordatario sino al 2022 stante il dilatarsi delle tempistiche della procedura (riconducibile alla complessità della stessa, nonchè al protrarsi delle trattative con le Banche e Società di Leasing per la stipula dei relativi accordi paraconcordatari) al fine di rappresentare gli effetti della nuova data prevista per l'auspicata omologa al 30 giugno 2018;
- (ii) il piano concordatario aggiornato decorrerà dalla situazione patrimoniale di riferimento di Aimeri redatta alla data del 31 luglio 2017, debitamente raccordata con la situazione alla data del 4 agosto 2016;
- (iii) il recepimento degli effetti del secondo addendum al contratto di affitto di azienda, che ha modificato durata e canone, alla luce dell'estensione del piano concordatario, fino al 31 dicembre 2022;
- (iv) la puntuale rappresentazione degli accordi paraconcordatari con i creditori privilegiati dilazionati (Classe 1) alla luce di intervenute modifiche e integrazioni, in linea con le osservazioni formulate dai Commissari Giudiziali e dal Tribunale;
- (v) gli effetti rivenienti dall'adesione all'Accordo Banche da parte di Banca Popolare di Vicenza e della conseguente scelta da parte di quest'ultima tra parziale stralcio del proprio credito e/o "conversione" dello stesso in SFP Biancamano.

L'aggiornamento del Piano Concordatario e la situazione di riferimento alla data del 31 luglio 2017 sono stati sottoposti al professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) I. fall., Dr. Sandro Aceto, per l'integrazione della relativa attestazione.

Il Presidente prosegue, quindi, illustrando gli altri aspetti del Piano e della Proposta nonché la convenienza della soluzione concordataria per i creditori della Società rispetto all'alternativa in cui Aimeri fosse assoggettata ad una procedura concorsuale di tipo liquidatoria e, segnatamente, ad una procedura fallimentare.

Segue ampia ed esauriente discussione, ad esito della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

## **DELIBERA**

- 1) di approvare ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. il deposito della memoria recante l'integrazione del Piano e della Proposta di cui alla Domanda di Concordato, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla legge;
- di conferire mandato ed ogni connesso potere, Presidente disgiuntamente fra loro, al del Consiglio Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società, Ing. Francesco Maltoni, nonché al Consigliere Amministratore Delegato, Rag. Alessandra De Andreis, affinché sottoscrivano e presentino la memoria di cui sopra e qualsiasi altro documento che si renda utile, necessario e/o opportuno sottoscrivere e/o depositare presso l'autorità giudiziaria competente e comunque affinché compiano ogni attività che si renda utile, necessaria e/o opportuna al fine della positiva implementazione della procedura di concordato preventivo;
- di dare mandato, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società Ing. Francesco Maltoni, nonché al Consigliere e Amministratore Delegato, Rag. Alessandra De Andreis, affinché introducano nella presente delibera le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità, oltre a quelle che si rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) di autorizzare il Notaio rogante ad inviare il presente atto in via informatica o telematica al Registro delle Imprese competente. Tutte le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della Società.

Essendosi così esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola in relazione alle "Varie ed Eventuali" di cui al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore diciassette.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su undici facciate e quanto sin qui della dodicesima di tre fogli da me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva e, quindi, con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

Francesco Maltoni

Paolo Givri Notaio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

ATTO REGISTRATO A CHIAVARI IL 25 OTTOBRE 2017 AL NUMERO 5772 SERIE 1T

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO DELLE IMPRESE.

LAVAGNA, 25 OTTOBRE 2017